

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 7 DEL SULCIS IGLESIENTE PER L'ACQUISTO DI FARMACI PLASMADERIVATI.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu" di seguito denominata "**ARNAS G. Brotzu**", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, cap 09134, C.F. e P. I.V.A. 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente di seguito denominata anche "**ASL Sulcis**", con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, C.F. e P.IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale. Dott. Paolo Cannas

PREMESSO

- che questa Azienda in data 26.03.2025 con deliberazione n. 443 ha approvato e preso atto della convenzione tra l'ARNAS G. Brotzu e l'ASL Sulcis per l'acquisto di farmaci plasmaderivati;
- che l'art. 3 della convenzione dispone che i pagamenti per l'acquisto dei farmaci plasmaderivati verranno effettuati dalla ASL Sulcis dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS G. Brotzu;
- che la S.C. Economico Finanziario dell'ARNAS G. Brotzu, con nota interna del 23.07.2026, ha trasmesso alla S.C. Affari Generali la comunicazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna (prot. uscita n. 22445 del 21.07.2026), con la quale dispone a tutte le Aziende del SSR, al fine di uniformare la gestione amministrativo-contabile dei plasmaderivati al modello già in

uso per l'HUB del farmaco, l'adozione di una nuova procedura amministrativo-

contabile basata sul riaddebito dei costi sostenuti;

- che è necessario, per quanto disposto dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna con la nota sopracitata, modificare

l'art.3 della convenzione di cui trattasi mediante l'addendum proposto, al fine di

adottare una nuova procedura amministrativo-contabile basata sul riaddebito dei costi

sostenuti;

- che le parti concordano sulla necessità di modificare la convenzione con il presente

atto aggiuntivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO

1) Di ritenere le suesposte premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dover modificare la convenzione nella parte relativa all'art. 3, al fine di dare

attuazione a quanto disposto dalla RAS, sostituendo integralmente il predetto articolo

con il seguente testo:

“Art. 3 – Rapporti Economici”

“L'ASL Sulcis si impegna a comunicare alla SRC, secondo le modalità concordate

con la stessa, la quantità di farmaci plasmaderivati effettivamente acquisita.

In conformità alle disposizioni della RAS, la gestione amministrativo-contabile dei

plasmaderivati è disciplinata secondo il modello di seguito riportato:

- centralizzazione degli ordini in capo all'ARNAS G. Brotzu, quale soggetto

attuatore operativo nell'ambito del coordinamento SRC;

- consegna diretta dei plasmaderivati presso le Aziende Sanitarie utilizzatrici;

- intestazione delle fatture dei fornitori all'ARNAS G. Brotzu, con conseguente

registrazione e pagamento da parte della stessa;

